



TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Penale

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL' UDIENZA MONOCRATICA DEL
29 GIUGNO 2020

Il giudice,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato ad opera del d.l. 30 aprile 2020, n. 28;

rilevato che:

- (1) ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del d.l. 18/2020 «Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari ... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie», «al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»;
- (2) ai sensi dell'articolo 83, comma 7, del d.l. 18/2020 «Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3»;
- (3) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.l. 18/2020 «Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020»;
- (4) in attuazione delle norme sopra richiamate, con decreto n. 15 del 27 aprile 2020, il Presidente del Tribunale ha previsto il rinvio d'ufficio fuori udienza di tutti i procedimenti penali fissati tra l'11 maggio ed il 30 giugno 2020, ad eccezione dei seguenti procedimenti, che saranno invece oggetto di trattazione:
 - «procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive»;
 - «a prescindere da richiesta di parte, tutti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali o di sicurezza»;
 - «a richiesta di parte avanzata entro il termine inderogabile di tre giorni, esclusi festivi, prima dell'udienza fissata: a) i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i processi con misure cautelari reali, per i quali il giudice titolare, a fronte della richiesta ricevuta, fisserà l'udienza di trattazione in data anche diversa da quella originariamente prevista tenendo conto dei criteri tabellari vigenti»;

- «procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ma solo previa apposita declaratoria da parte del giudice su richiesta di parte; il PM e i difensori interessati presenteranno tali eventuali istanze entro tre giorni prima della data se già fissata per l'atto»;

(5) con decreto n. 21 del 9 giugno 2020, il Presidente del Tribunale ha altresì previsto che dal 22 giugno 2020 saranno altresì trattati a prescindere da richieste di parte «tutti i procedimenti fissati in dibattimento per la sola discussione o per la declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato», nonché « tutte le udienze nei casi previsti dall'art. 302 c.p. e negli incidenti di esecuzione a carico di persone detenute»;

rilevato che i procedimenti fissati per l'udienza monocratica indicata in epigrafe non rientrano tra le ipotesi di cui le disposizioni sopra richiamate prevedono la trattazione nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020, eccezion fatta per i seguenti procedimenti:

- n. 18/13 R.G.N.R. - n. 7/19 R.G.APP.GdP., fissato per la sola discussione;
- n. 5550/17 R.G.N.R. - 38/20 R.G.DIB., fissato per l'ammissione al rito di cui all'art. 168 bis c.p.;
- n. 7590/16 R.G.N.R. - 275/19 R.G.DIB., fissato per la definizione con riti alternativi;
- n. SIGE 26/2020, fissato per la trattazione;

considerato che, pertanto, i procedimenti in questione, con le eccezioni sopra specificate, devono essere differiti ad altra data con decreto emesso fuori udienza;

ritenuto che la data di rinvio debba essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali, che, per gli affari monocratici, vantano una pendenza media di 1200 affari;

P.Q.M.

dispone che l'udienza penale fissata per il giorno 29 giugno 2020 è rinviata d'ufficio, per gli stessi incombenti, al giorno 23 settembre 2021, con gli stessi orari fissati per ciascun processo, eccezion fatta:

- per i procedimenti nn. 18/13 R.G.N.R. - 7/19 App.GdP., nn. 5550/17 R.G.N.R. - 38/20 R.G.DIB., nn. 7590/16 R.G.N.R. - 275/19 R.G.DIB., n. SIGE 26/2020, per i quali si conferma l'udienza del 29 giugno 2020, con gli stessi orari già fissati e per i medesimi incombenti già programmati;
- per il procedimento n. 3430/13 R.G.N.R. - 1307/17 R.G.Dib., che viene rinviato per gli incombenti già programmati all'udienza del 19 ottobre 2020, alle ore 12.30.

Per i procedimenti rinviati si intendono sospesi nei limiti di legge i termini di prescrizione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la immediata comunicazione del presente decreto al P.M., al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 22 giugno 2020

Il giudice

Giovanni Petroni

G. Petroni
2

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI

IL CANCELLIERE P.
MARIA RITA SORANO



22.6.20